



COMUNE DI GORIANO SICOLI

(L'Aquila)

67030 – Piazza della Repubblica, 14
Partita I.V.A.: 00218000669

tel.0864720003 fax 0864720068



ORDINANZA N. 12 del 06 agosto 2021

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI PER ALTA CRITICITÀ AMBIENTALE RIGUARDANTE L'INSORGENZA DI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

Premesso che il patrimonio boschivo riveste un crescente interesse pubblico, dipendendo da esso la tutela idrogeologica e del paesaggio nonché la salubrità dell'aria e la qualità delle acque;

Vista la nota del 05/8/2021, prot.1931, a firma del presidente del Parco Regionale Sirente Velino, avente ad oggetto: Emergenza Incendi

Legge 21 novembre 2000, n. 353. "**Legge Quadro in materia di incendi boschivi**";

Viste le note Prefettizie aventi ad oggetto: "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia. Stagione 2021";

Considerato l'assenza di precipitazioni, a carattere piovoso, durante tutta la stagione estiva 2021 e la notevole siccità su tutto il territorio nazionale e comunale con temperature ben oltre quelle medie tipiche del periodo;

Ritenuto, pertanto, sussistenti le motivazioni per l'applicazione di quanto sancito dall'art. 182 Co.6 bis del D.Lvo 152/2006 s.m. che testualmente recita "**Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)**"

Visto il T.U.L.P.S.;



COMUNE DI GORIANO SICOLI

(L'Aquila)

67030 – Piazza della Repubblica, 14
Partita I.V.A.: 00218000669

tel.0864720003 fax 0864720068



Visto il T.U.EE.LL 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, con effetto immediato e fino a revoca del presente atto, di:

- Accensione di materiale vegetale proveniente da attività agricole e/o forestali;
- Accensione di fuochi, **anche nelle aree attrezzate** con qualsiasi finalità, in prossimità di boschi, terreni pascolivi, agrari e/o cespugliati, nonché lungo le strade Comunali, Provinciali e consorziali ricadenti nel territorio comunale;
- Uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che producano faville;
- Esercizio di attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio se non preventivamente autorizzati e regolamentati;
- Getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;
- Sosta e/o di parcheggio di autovetture a contatto con l'erba secca.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di L'Aquila, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e ne sia data opportuna diffusione ai comuni limitrofi;



IL SINDACO
Rodolfo Marganelli